

IN BREVE n. 050-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ATTIVITA' USURANTI

E' pronta al ministero del Lavoro la bozza del decreto legislativo sui lavoratori impegnati in attività usuranti e relativi riconoscimenti.

Dopo un iniziale riconoscimento alcuni anni fa di determinate attività ospedaliere (chirurgia d'urgenza, pronto soccorso, rianimazione) ora tutto tace.....Anche il lavoro notturno è previsto per i turnisti che effettuino almeno 3 ore nella fascia tra le 24 e le 5 del mattino per 80 notti!

ASSISTENZA A DISABILI

Con la circolare n. 155 puntualizza alcune possibilità di permessi per assistenza ai disabili:

- interruzione della preclusiva del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità per recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie
- assistenza a disabile in situazione di gravità, seppur ricoverato a tempo pieno, in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine
- bisogno di assistenza, certificata dai medici della struttura ospedaliera, da parte del genitore o di un familiare di minore in situazione di gravità (ipotesi già prevista per i figli con handicap di età inferiore ai tre anni).

Più in dettaglio, l'articolo 24:

- il comma 1 - lett. a) sostituisce il comma 3 dell'art. 33 della legge 104/92, definendo compiutamente il novero dei beneficiari dei permessi in oggetto e stabilendo che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità in situazione di gravità;
- il comma 1 - lett. b) interviene sul comma 5 dell'art. 33 citato, con riguardo al diritto, per il lavoratore che assiste il familiare, di scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina al domicilio della persona da assistere, allo scopo di garantire una più agevole assistenza del disabile;
- il comma 1 - lett. c) aggiunge all'art. 33 medesimo il comma 7-bis che prevede la decadenza, per il prestatore di lavoro, dal diritto ai benefici previsti dall'articolo novellato, qualora il datore di lavoro o l'INPS accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi;
- il comma 2 dell'art. 24 sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell'art. 42 del decreto legislativo n.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative a tutela della maternità e della paternità), eliminando i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l'assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità grave;
- il comma 3 dell'art. 24 incide sull'art. 20, comma 1, della legge n. 53/2000 eliminando anche per la generalità dei familiari e degli affini del disabile in situazione di gravità, i

requisiti della “continuità” e della “esclusività” previsti in precedenza ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 155 del 3.12.2010 (documento 226)

RIFLESSIONI

Versamenti volontari

Viene pubblicizzata la possibilità di presentare la domanda di prosecuzione volontaria a chi perdendo il lavoro non ha raggiunto la contribuzione necessaria per ottenere la pensione.

Ma perdendo il lavoro, rimanendo senza stipendio, quanti avranno la possibilità di versare somme di una certa consistenza per una contribuzione volontaria? Quanti intaccheranno i magri risparmi e l’assegno di disoccupazione che non è eterno?

DALLA CASSAZIONE e CONSIGLIO DI STATO

Patteggiamento come prova fiscale

Il patteggiamento in sede penale è rilevante ai fini del procedimento tributario: la sentenza penale di patteggiamento, pur non rivestendo efficacia di giudicato, costituisce -indiscutibile- elemento di prova per il giudice di merito in ambito tributario.

Con questa sentenza la cassazione si è discostata dall’orientamento che considera l’indipendenza dei due procedimenti.

Corte di Cassazione - sentenza numero 24587 del 3 dicembre 2010

Denuncia detenzione arma

Va sempre denunciata l’arma detenuta e va ripetuta la denuncia in caso di spostamenti dell’arma da un luogo all’altro...compresa la sciabola dell’ufficiale (anche di complemento) in congedo, dato che era considerata arma di guerra! L’autorità di pubblica sicurezza deve sempre essere al corrente dell’esatta ubicazione per procedere a eventuali controlli.

Corte di Cassazione - sentenza numero 40810/2010

Ritardi nella liquidazione della pensione

Pensioni: gli interessi legali decorrono dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda. Non spetta al Giudice rilevare l’efficacia interruttiva di un atto.

Corte di Cassazione sez. lavoro - sentenza numero 21283 del 15 ottobre 2010

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza 21283/2010 (documento 227)

Licenziabile chi timbra il cartellino per un altro

E’ legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che timbra il cartellino per un altro, rompendo il vincolo di fiducia tra lavoratore e datore di lavoro.

Corte di Cassazione - sentenza numero 24796 del 7 dicembre 2010

Diritto alla riservatezza e diritto di accesso a dati personali

Ribaltando la sentenza del Tar, il Consiglio di Stato ha riconosciuto ad un marito che intentava causa di scioglimento del matrimonio canonico il diritto all’accesso alle cartelle cliniche della mo-

glie, utili per la documentazione nella richiesta di annullamento.

Secondo il Consiglio di Stato, nel caso specifico l'accesso ai documenti con dati sensibili era di rango almeno pari ai diritti dell'interessato.

Consiglio di Stato sez.V - sentenza 7166 del 28 settembre 2010

Dormire in servizio

È configurabile quale reato, l'abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore che, seppur presente materialmente, in realtà non presta servizio, bensì si addormenta durante l'orario lavorativo.

Corte di Cassazione - sentenza numero 43412 del 7 dicembre 2010

Niente Irap per il medico convenzionato col SSN

Il medico convenzionato col SSN con l'organizzazione prevista in Convenzione non è soggetto all'IRAP. Ovviamente l'organizzazione dello studio si deve limitare a quanto previsto dall'accordo colla struttura pubblica.

Corte di Cassazione - sentenza numero 24953 del 9 dicembre 2010

BUSTE DI PLASTICA ADDIO

Dal 1 gennaio 2011 non saranno più in distribuzione i cosiddetti sacchetti di plastica per trasportare merce in dettaglio, messe al bando già dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006) in conformità alle norme comunitarie. Saranno consentiti solo i sacchetti biodegradabili.

Tuttavia la disposizione è ordinatoria e per ora non sono previste sanzioni.

CONGEDO MATERNITA' e PATERNITA' - BLOCCATA LA DIRETTIVA EUROPEA

La proposta di direttiva, approvata in prima lettura dal Parlamento europeo, di innalzare a 20 settimane il congedo di maternità retribuito al 100% e di introdurre il congedo obbligatorio di paternità è stato bloccato dal Consiglio dei ministri Ue per gli affari sociali per la posizione di un gruppo di Paesi guidati dalla Gran Bretagna (Germania, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Slovacchi, Svezia e Malta) per i costi ritenuti eccessivi.

In Italia in tema di tutela della maternità e paternità siamo all'avanguardia, unico neo la carenza delle strutture sociali per facilitare le famiglie coi genitori ambedue lavoratori.

PUBBLICI DIPENDENTI - TFR o TFS ?

E' stato prorogato di altri cinque anni il termine entro il quale i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di trattamento di fine servizio (buonuscita), possono optare per il trattamento di fine rapporto (tfr). Previsto dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'esercizio della facoltà di opzione per il trattamento di fine rapporto è volontario a domanda, come richiamato dall'Inpdap con la nota operativa n. 11 del 25 maggio 2005, con contestuale adesione ad un fondo pensione complementare.

11 termine per l'opzione già fissato al 31 dicembre 2010 è stato infatti prorogato al 31 dicembre 2015 in forza di un accordo sottoscritto mercoledì 10 dicembre dalla rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Aran e dalle organizzazioni sindacali.

La proroga trova giustificazione dal mancato decollo in molti settori della PA dei Fondi di pensione.

Tfr e complementare

Una delle fonti di finanziamento della previdenza complementare è il trattamento di fine rapporto. Ciò vuol dire che il Tfr che il lavoratore matura dalla data di adesione a un fondo pensione viene destinato tutto o in parte alla previdenza complementare, secondo i casi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi. I dipendenti dunque in regime di Tfs (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, indennità di anzianità), che vogliono aderire, devono optare per il Tfr.

Vediamo nel dettaglio:

1. Dipendenti a tempo indeterminato in regime di Tfs (in servizio al 31 dicembre 2000)
 - devono optare per il Tfr contestualmente all'adesione a un fondo pensione. Il termine ultimo per l'opzione è al momento il 31 dicembre 2015;
 - versano al fondo pensione una quota di Tfr, stabilita dalla contrattazione (fino alla misura massima del 2% della retribuzione utile);
 - il restante Tfr (4,91% della retribuzione utile) viene liquidato direttamente all'interessato alla cessazione dal servizio, insieme al Tfs maturato fino al momento dell'adesione e che costituisce il primo accantonamento di Tfr.
2. Dipendenti a tempo indeterminato in regime di Tfr (assunti dopo il 31 dicembre 2000):
 - versano al fondo pensione l'intero Tfr;
 - il Tfr maturato fino alla data di adesione viene liquidato direttamente all'interessato alla cessazione dal servizio.

IN ALLEGATO A PARTE - ARAN e OOSS (documento 228)

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota op. n. 11 del 28.5.2005 (documento 229)

FUNZIONE PUBBLICA - INDICAZIONI MUOVA DISCIPLINA PER ASSISTENZA DISABILI

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 13 del 6 dicembre 2010, fornisce indicazioni di carattere generale omogenee per il settore pubblico e privato, relativamente alle modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità, dovute all'introduzione dell'articolo 24, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

La finalità della circolare è quella di rendere degli orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione della nuova normativa, fermo restando le autonome determinazioni di ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e gestionale.

IN ALLEGATO A PARTE - FUNZIONE PUBBLICA Circolare 13 del 6.12.2010 (documento 230)

ESTRATTI RISPOSTE SOLE 24 ORE risposte 4389 - 4391 Sole 24 ore

La contribuzione figurativa accreditata per periodi di disoccupazione non può essere utilizzata per maturare il requisito contributivo minimo dei 35 anni per acquisire il diritto alla pensione di anzianità.

La gestione separata contributiva INPS può essere totalizzata con i contributi da lavoro dipendente.

La contribuzione versata alla gestione separata non si può trasferire anche a pagamento nel fondo lavoratori dipendenti per avere poi da quest'ultimo un unico trattamento di pensione.

La normativa attuale consente solo il percorso inverso, vale a dire una ricongiunzione dal fondo lavoratori dipendenti alla gestione separata.

NIENTE VERSAMENTI ALLA GESTIONE SEPARATA

da Sole 24 ore - risposta 4393

D - All'entrata in vigore della Legge 335/95, un contribuente, non avendo compiuto i sessantacinque anni, fu obbligato ad iscriversi all'Inps - gestione separata.

Al compimento del 65° anno di età, avvalendosi della facoltà concessa per Legge nel periodo transitorio, ottenne la cancellazione dalla gestione separata (il 24 marzo 2000), con decorrenza dal 5 gennaio 2000, pur continuando a lavorare. Non ottenne il rimborso di quanto versato perché godeva di una pensione, quale ex dipendente statale (ex Enpas).

Vorrei un parere sul comportamento adottato alla luce della richiesta da parte dell'Inps del versamento di contributi alla gestione separata per gli anni dal 2004 e successivi.

Secondo me la posizione si ritiene regolare anche alla luce dell'articolo 4 del Dm 282 del 2 maggio 1996 e dalla circolare Inps sugli esoneri degli ultra 60-65 anni.

R - Si ritiene che, nel caso segnalato, non scatti l'obbligo contributivo alla gestione separata. Ecco il perché. Per la durata di un quinquennio a partire dal 30 giugno 1996 (fino, quindi, al 30 giugno 2001) per i titolari di pensione o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie o dal 12 aprile 1996 (fino, quindi, al 1 aprile 2001) per coloro che erano iscritti a tali forme pensionistiche è esistito un regime meno pesante nei confronti dei soggetti in età avanzata.

Riepiloghiamo sinteticamente tale regime:

- i sessantacinquenni, al 30 giugno 1996 oppure al 1 aprile 1996, avevano la facoltà (non, quindi, l'obbligo) di iscrizione alla gestione separata Inps;
- i soggetti al raggiungimento dell'età di 65 anni, nel corso del quinquennio, potevano cancellarsi dalla gestione separata. La situazione dopo il quinquennio è la seguente.

La predetta norma transitoria è scaduta, quindi, dal 1 aprile 2001 per gli iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza o titolari di pensione dal 30 giugno 2001.

Dopo la scadenza, la situazione sul piano dell'obbligo contributivo alla gestione separata è la seguente:

- i soggetti con più di 65 anni di età che iniziano a svolgere l'attività hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata;
- gli iscritti, che hanno compiuto 65 anni di età durante il predetto quinquennio e non hanno chiesto la cancellazione, non possono più cancellarsi;
- i soggetti che cessano l'attività lavorativa e non hanno raggiunto il diritto alla pensione non possono più chiedere il rimborso dei contributi versati.

Occorre, però, fare le seguenti precisazioni:

- i soggetti che avevano più di 65 anni di età durante il predetto quinquennio e si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla gestione, non devono ripetere l'esercizio della facoltà di non iscrizione scaduto il quinquennio in quanto resta valida l'opzione già esercitata;
- i soggetti che hanno compiuto i 65 anni di età durante il quinquennio e si sono cancellati dalla gestione non hanno l'obbligo di iscriversi nuovamente.

IL CALCOLO RETRIBUTIVO NON PREVEDE IL BONUS FIGLI

da Sole 24 ore - risposta 4412

D - Sono nata il 19 luglio 1951; ho 32 anni di contributi versati all'Inps come lavoratore dipendente. Sono disoccupata da quattro anni. Il 19 luglio 1951 compirò 60 anni. La Legge 335/95 dice che «...è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio». Io ho avuto 2 figli. Posso fruire del riconoscimento di tale condizione? Posso, quindi, andare in pensione con la finestra di aprile 2011?

R - La risposta è negativa, in quanto le norme contenute nell'articolo 1 comma 40 della legge 335/95 si applicano ai trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo, mentre il calcolo della sua pensione verrà effettuato con il sistema retributivo, avendo 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

La lettrice maturerà il diritto a pensione al compimento dei 60 anni di età, previsto nel mese di luglio 2011, con liquidazione della stessa a decorrere dal 1 agosto 2012, per applicazione della finestra mobile prevista dall'articolo 12 della legge 122/10.

I PERMESSI SPECIALI PER I GENITORI ADOTTIVI

da Sole 24 ore - risposta 4425

D - Sono dipendente di una banca e ho un contratto a tempo indeterminato dal 1996. A due anni dal matrimonio, ho iniziato la procedura di adozione di un bambino di 9 anni, di nazionalità ucraina. Avrei bisogno di sapere se ho diritto a dei permessi sul posto di lavoro quando mi reco in Ucraina. Ho diritto ad agevolazioni fiscali?

R - La legge italiana prevede in favore dei genitori adottivi le forme di tutela analoghe a quelle riconosciute ai genitori naturali, anche se sussistono alcune differenze legate alla specificità del caso.

In particolare, il Dlgs 151/2001 (Testo unico maternità e paternità) riconosce, all'articolo 27, il diritto dei genitori a godere di permessi per il periodo in cui la coppia deve recarsi nel paese di residenza del minore da adottare per incontrarlo. In questa ipotesi, è riconosciuto a entrambi i genitori il diritto a fruire di apposito congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza all'estero richiesto per l'adozione e l'affidamento del minore.

Questo periodo non è retribuito, e non viene coperto da contribuzione previdenziale figurativa, anche se ciascun genitore ha il diritto di chiederne il riscatto ai fini pensionistici.

Il congedo decorre dalla data di arrivo nel paese straniero e termina nel momento in cui il competente tribunale straniero dispone l'affidamento del minore alla coppia.

Da questo momento, si verifica l'ingresso del minore nel nucleo familiare; agli effetti delle ulteriori agevolazioni previste dalla legge, tale data è equiparata al momento di nascita del figlio naturale. In particolare, dal giorno successivo alla data di ingresso del minore in famiglia alla lavoratrice madre è data la possibilità di fruire del congedo di maternità di durata pari a tre mesi consecutivi, a condizione che il minore adottato, al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, abbia un'età inferiore a diciotto anni. Tale congedo (a differenza del periodo preadottivo) è retribuito, è

utile ai fini pensionistici, ed è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. L'assenza dal servizio, inoltre, deve essere considerata come attività lavorativa ai fini delle progressioni di carriera ed economiche, a meno che i contratti collettivi non richiedano a tale fine specifici requisiti. Fiscalmente (articolo 10, comma 1, lettera 1bis, Dpr 917/86; risoluzione 77 del 28 maggio 2004; risoluzione 55/E dell'8 maggio 2000) è riconosciuta la deducibilità delle spese per l'espletamento della procedura di adozione di minori stranieri (spese per l'assistenza ricevuta, per la legalizzazione e traduzione dei documenti, per la richiesta di visti, per i trasferimenti e il soggiorno, per l'eventuale quota associativa nel caso di procedura curata a enti). La deduzione - «per cassa» e nella misura del 50% del loro ammontare spetta dal momento in cui inizia la procedura di adozione ossia con il conferimento a un ente autorizzato del mandato all'adozione (legge 184 del 4 maggio 1983), non essendo necessaria l'effettiva conclusione della procedura e il buon esito della stessa.

Concludendo, il lettore potrà indicare le spese sostenute tra gli «altri oneri deducibili» inclusi nella «sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo» come segue: a) se si redige il modello 730: al rigo E27, evidenziando in colonna 1 il codice identificativo «5» e in colonna 2 il relativo importo (istruzioni per la compilazione citato modello 730/2010 alle pagine 37, 38 e 55); b) se si redige il modello Unico/Persone fisiche: al rigo RP28,, evidenziando in colonna 1 il codice identificativo «5» ed in colonna 2 il relativo importo (istruzioni per la compilazione modello Unico/Persone fisiche/2010 alle pagine 42, 43 e 80).

BUONI MEDICI e INFERMIERI ITALIANI

In una valutazione della Fiaso, Formez e Agenas oltre 4000 tra infermieri, medici e amministratori ospedalieri di 22 aziende hanno passato l'esame e la pagella di questo 90% che ha superato l'esame, oltre la metà ha ottenuto valutazioni tra il buono e l'ottimo.

E precisamente:

medici e dirigenti SSN: 46% in fascia alta con giudizio di ottimo e molto buono
40% con giudizi buoni o più che sufficienti
14% respinto

infermieri, tecnici e amministrativi: 45% con voti alti
44% con un gradino più basso
11% con voti insufficienti

Plauso, dunque, ai nostri operatori sanitari....altro che fannulloni!

MIN.LAVORO - PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2011

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010, il Decreto Interministeriale 19 novembre 2010 (Ministero del Lavoro e Ministero dell'Economia) che consente la perequazione automatica dei trattamenti minimi di pensione e di pensione sociale a partire dal 1° gennaio 2011.

Il trattamento minimo sarà un importo mensile lordo pari a 467,43 euro, mentre per le pensioni sociali l'importo mensile sarà pari a 343,90 euro.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Decreto Interm. del 19.11.2010
(documento 231)**

IL PUBBLICO DIPENDENTE PAGA IL SUO TFR

Alla mezzanotte di S. Silvestro cessa anche per i pubblici dipendenti assunti prima del 2000 l'indennità premio di servizio.

La manovra Tremonti di questa estate con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011 diventa operante: per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l'addio (per fortuna in pro rata ovvero tenendo salvo il maturato, peraltro pagato dal lavoratore, al 31 dicembre 2010 e con inizio del nuovo regime dal 1 gennaio 2011) alla indennità premio di servizio o buonuscita e l'introduzione del Tfr come previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

Dunque tutti al trattamento di fine rapporto ...sì al Tfr per il calcolo, ma si lascia sempre la trattenuta contributiva a carico del lavoratore.

Infatti l'INPDAP ha subito precisato che **la normativa ha cambiato solo le regole della prestazione (in pejus), ma non la natura**. Pertanto le voci retributive ai fini dell'accantonamento rimangono le stesse e nulla cambia anche circa le modalità di finanziamento, rimanendo confermata l'entità del contributo e l'attuale ripartizione in quota a carico del lavoratore e del datore di lavoro!!! Cioè si continua a pagare il contributo al contrario del lavoratore privato.

Ricordiamo che l'indennità premio di servizio è sempre stata connotata come una forma assicurativa previdenziale a carattere mutualistico essendo pagata per un terzo dal lavoratore ad un ente distinto cioè non al datore di lavoro (ex INADEL poi assorbita nell'INPDAP) con regole di erogazione ben definite e senza anticipazioni; aveva per scopo quello di sopperire, nel passato, alle esigenze di spesa per la vita nei tempi intercorrenti, di mesi e talora di anni, tra ultima busta paga e primo rateo di pensione; al contrario il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro come premio di fedeltà per il lavoro svolto.

Dunque sono due peculiarità ben distinte.

L'artificio interpretativo dato dall'INPDAP lascia veramente sbigottiti, ma più ancora è la totale assenza di proteste da parte dei sindacati con lavoratori inerti probabilmente per la totale ignoranza in materia.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5, pagato interamente dal datore di lavoro.

Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il Tfr istituito presso l'INPS.

Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % fisso più il 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Dalle somme accantonate, figurativamente dall'INPDAP, viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001). Il Tfr sarà quindi assoggetto ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO

Per il premio di servizio, pagato in parte dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte dal datore di lavoro (3,60 per cento), spetta invece al lavoratore un quindicesimo dell'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12 mesi per ogni anno di servizio effettivo o riscattato. Da questo imponibile vanno detratte le ritenute fiscali con un abbuono di € 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di servizio e lo sgravio dall'imponibile delle somme in relazione ai contributi versati e cioè di 40,98 per cento.

CODICE CIVILE

Articolo 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
- L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

GESTIONE SEPARATA INPS e REDDITI PROFESSIONALI DEGLI OVER 65

L'INPS comunica che sono stati stralciati dalla Gestione separata i professionisti pensionati che hanno redditi da attività libero-professionale per i quali sussiste l'obbligo di un versamento contributivo a una Cassa professionale.

ACCERTAMENTI E CERTIFICAZIONE SINDROME DI DOWN

In base alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 - articolo 94 comma 3, le persone con sindrome di Down possano essere dichiarate in situazione di gravità, oltre che dalle Commissioni dell'Azienda USL, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra, corredando la certificazione con l'esame cromosomico (cariotipo). Inoltre, dato lo stato invalidante permanente, sono escluse dalle verifiche periodiche sulle invalidità civili.

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE 289/2002 art. 94 c. 3 (documento 232)

INPS Messaggio 31125 del 9.12.2010 (documento 233)